

# D.LGS. 139/2015 - I CAMBIAMENTI PREVISTI NEI BILANCI 2016

Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"), pubblicato sulla *G.U.* 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina.

La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l'obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Il DLgs. 139/2015 integra e modifica, tra l'altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016.

Di seguito si fornisce un riepilogo delle principali novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in materia di bilancio d'esercizio.

Modifiche ai principi di redazione e al contenuto degli schemi di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2423, 2423-bis, 2424 e 2425 cod.civ.):

- il rendiconto finanziario viene reso obbligatorio per tutte le imprese che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2423, cod. civ.);
- si stabilisce che gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono essere non rispettati qualora siano irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico dell'esercizio e della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Restano, comunque, fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili; in nota integrativa occorrerà giustificare il mancato rispetto dei suddetti obblighi (art. 2423, comma 4, cod. civ.);
- si prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci debba essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto; viene, inoltre, meno l'attuale riferimento alla funzione economica delle voci dell'attivo e del passivo (art. 2423-bis, comma 1, n.1) e n. 1-bis);
- le azioni proprie non saranno più iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ma indicate alla voce del passivo in una apposita riserva di segno negativo, a diretta riduzione del patrimonio netto della società (art. 2424-bis, comma 6-bis);
- i costi di ricerca e di pubblicità non saranno più capitalizzabili; restano comunque capitalizzabili costi di sviluppo (art. 2424, cod. civ.);
- gli strumenti finanziari derivati attivi potranno essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale (art. 2424, cod. civ.);



- è eliminata la macro classe E) del conto economico "proventi e oneri straordinari" (art. 2425, cod. civ.);
- la macro classe D) del conto economico viene rinominata "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" per accogliere anche le variazioni negative determinate dalle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati (art. 2425, cod.civ.).

#### Modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426 cod.civ.):

- alle immobilizzazioni finanziarie costituite da titoli, ove possibile, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (come definito dai principi contabili internazionali IAS/IFRS), in luogo di quello del costo. Tale disposizione non troverà applicazione alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata; il medesimo trattamento sarà riservato ad aggio e disaggio sui prestiti;
- anche i crediti e i debiti saranno rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo comunque conto delle scadenze temporali e del presumile valore di realizzo (per i crediti). Come visto, la disposizione non troverà applicazione nei confronti delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (che potranno continuare a valutare i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale);
- non sarà possibile ripristinare il valore dell'avviamento, se in precedenza svalutato per una perdita durevole di valore;
- nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, questo potrà essere ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni; in questi casi, nella nota integrativa, si dovrà fornire una spiegazione del periodo di ammortamento adottato;
- gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, saranno valutati al fair value. Le variazioni di fair value saranno imputate o conto economico; nei casi di strumenti finanziari di copertura dei rischi legati ai flussi finanziari attesi di altri strumenti finanziari, la variazioni di fair value saranno iscritte in una riserva di patrimonio netto. Gli elementi oggetto di copertura saranno valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

# Modifiche allo schema della nota integrativa (artt. 2427 e 2427- bis cod.civ.):

- sarà obbligatorio indicare la composizione delle voci "ratei e risconti" (attivi e passivi), della voce "altri fondi", anche se di importo irrisorio;
- anche se non sarà più obbligatorio esporre i conti d'ordine in nota integrativa, occorrerà indicare l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (con indicazione della natura delle garanzie reali prestate), nonché degli altri impegni assunti nei confronti di imprese terze con cui si ha un rapporto di collegamento e controllo;



- sarà obbligatorio indicare in nota integrativa anche la natura e gli effetti sul reddito e sul patrimonio di fatti di gestione accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, finora descritti nella relazione sulla gestione;
- andrà indicato il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, nonché il luogo in cui è resa disponibile una copia dello stesso;
- bisognerà precisare la proposta di destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- le informazioni esposte nella nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico saranno presentate secondo l'ordine con cui le stesse sono esposte nei relativi prospetti di SP e CE;
- aumenteranno le informazioni da fornire, relativamente al fair value degli strumenti finanziari. Infatti, oltre al *fair value*, all'entità e alla natura degli strumenti finanziari, occorrerà precisare i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, nonché i criteri di determinazione nel caso in cui il *fair value* non derivi da valori di mercato. Inoltre, andranno indicate le variazioni di valore iscritte in conto economico o nella riserva di patrimonio netto, nonché una tabella riepilogativa di tutte le variazioni di valore intervenute nell'esercizio. Il decreto precisa che ai fini della definizione di strumento finanziario, di attività e passività finanziaria, di strumento derivato, occorre far riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; conseguentemente, le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2427-bis. cod. civ. sono abrogate.

#### Il bilancio delle micro - imprese (art. 2435-ter cod. civ.):

Con l'inserimento dell'art. 2435-ter, viene previsto un bilancio per le c.d. "micro imprese", cioè le imprese che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:

- un totale attivo dello stato patrimoniale pari a 175.000 €;
- un ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350.000 €;
- un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 5 unità. Le micro imprese non sono tenute alla redazione del rendiconto finanziario e, se determinate informazioni sono comunque esposte nello stato patrimoniale, sono esonerate dall'obbligo di predisporre anche la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

#### Modifiche alla disciplina del bilancio consolidato (D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127):

• sono state modificate (in aumento) le soglie, relative al totale attivo dello stato patrimoniale e al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che rendono obbligatoria la redazione del bilancio consolidato (art. 27 comma 1);



- il bilancio consolidato corredato della relazione sulla gestione e dell'organo di controllo potranno essere depositati, oltre che in italiano anche nella "lingua comunemente utilizzata negli ambienti di finanza internazionale" (art. 27 comma 5);
- anche ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato diventerà obbligatorio redigere il rendiconto finanziario e sarà possibile disattendere agli obblighi in materia di rilevazione, valutazione e presentazione, informativa e consolidamento, qualora la loro osservanza risulti irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico dell'esercizio, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (art. 29 commi 1 e 3-bis);
- la differenza di consolidamento che risulta dall'applicazione dei principi di consolidamento se positiva, viene rinominata "avviamento" (art. 33 comma 3).

#### Modifiche alla disciplina della revisione legale dei conti (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39):

Il DLgs. 139/2015 amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, che deve essere fornito dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti all'interno della Relazione di revisione.

Secondo la disposizione attualmente in vigore, la Relazione di revisione comprende, tra l'altro, "un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio".

Il DLgs. 139/2015 stabilisce che il revisore deve esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge.

Il giudizio deve contenere, inoltre, "una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione".

Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire "indicazioni sulla natura di tali errori".

#### Decorrenza

Le disposizioni relative alla redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali, contenute nel DLgs. 139/2015, entreranno in vigore dall'1.1.2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

#### Disciplina transitoria

Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria soltanto con riferimento ad alcune delle modifiche previste dal DLgs. 139/2015 ed, in particolare, a quelle che attengono:

- ai criteri di valutazione dell'avviamento:
- al criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti.



Nel dettaglio, viene stabilito che le modifiche in esame "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio".

Per le disposizioni in relazione alle quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal DLgs. 139/2015 dovranno, invece, essere applicate a tutte le operazioni in essere all'1.1.2016.

Tale aspetto deve essere considerato sia ai fini dell'adeguamento del piano dei conti e dell'aggiornamento dei sistemi informativi (che dovranno consentire, tra l'altro, anche la rilevazione delle movimentazioni finanziarie), sia in relazione agli effetti che i nuovi criteri di valutazione potrebbero avere sulla situazione patrimoniale ed economica delle imprese interessate.

## Aggiornamento dei principi contabili nazionali

Il DLgs. 139/2015 dispone che l'Organismo italiano di contabilità (OIC) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello stesso decreto.

## **COLLEGIO SINDACALE**

#### Nuove norme di comportamento del collegio sindacale

La nuova Norma di comportamento 10.2 - in vigore dal 30.9.2015 - prende posizione sulle osservazioni richieste al collegio sindacale dall'art. 2446 c.c., per le spa, e dall'art. 2482-bis c.c., per le srl. Nei criteri applicativi, in particolare, si precisa che, in tale contesto, è compito del collegio sindacale quello di:

- valutare le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.